**GREEN PASS | LA PROCEDURA**

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI SENSI DELL’ART. 9 SEPTIES, COMMA 4, D.L. 52/2021

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di dipendenti e fornitori esterni (dipendenti o lavoratori autonomi) che accedono al luogo di lavoro.

Per Green Pass si intende la certificazione comprovante:

* lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
* la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
* l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Il disposto di cui all’art. 9 septies citato prevede che a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui detta attività viene svolta, di possedere e di esbire su richiesta la certificazione verde COVID – 19. Analoga previsione vale anche per quei lavoratori che svolgono, sulla base di contratti esterni, attività lavorativa nei luoghi sopra indicati.

Lo scopo del presente documento è, quindi, definire le modalità attraverso le quali la Società può svolgere direttamente nei confronti dei dipendenti e dei fornitori esterni (lavoratori dipendenti o autonomi) i controlli sul possesso della certificazione verde Covid 19.

1. MODALITA’ DI CONTROLLO DIPENDENTI

Il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente a campione o su tutta la popolazione aziendale (scelta consigliata), all’atto dell’ingresso, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina (all. 2).

Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021.

1. INFORMATIVA AI DIPENDENTI

I lavoratori della Società verrano resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19 (all. 3).

1. DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS

Laddove, all’atto del controllo, il dipendente non esibisse un Green Pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all’esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (all. 4).

1. CONTROLLO LAVORATORI FORNITORI ESTERNI

In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte della Società la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all’atto dell’ingresso nello stabilimento aziendale.

La presente procedura ha validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021